

Pubblicato il 08/02/2023

N. 02124/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07691/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7691 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Fernando Antonio Calzolaio, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Riccardo Fassetta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. Della nota prot. n. 22213 del 08.06.2022 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale
scolastico, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha rideterminato il punteggio

della prova scritta per la classe di concorso “A042 – Scienze e tecnologie meccaniche”, nella parte lesiva per il ricorrente;

2. Del D.D.G. prot. n. 12463 del 15.06.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato al ricorrente la rideterminazione del punteggio della sua prova scritta, da 72,00/100 a 68,00/100 punti, procedendo al conseguente annullamento della convocazione alla prova orale per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70,00/100 per il superamento della prova scritta;

3. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e ai quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale per la classe di concorso “A042” di appartenenza del ricorrente, non ancora pubblicata.

Previo ordine, in via cautelare, all'Amministrazione di inserire il ricorrente all'interno della graduatoria di merito che sarà pubblicata a breve per la classe di concorso “A042” di appartenenza del medesimo, tenuto conto del positivo superamento delle prove concorsuali.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Calzolaio Fernando Antonio il 23/9/2022:

per l'annullamento

1. Del D.D.G. prot. n. 2375 del 14.07.2022 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A042 – Scienze e tecnologie meccaniche” per la regione Veneto, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la necessità di dover reiterare l'ordine istruttorio già impartito all'amministrazione con la scorsa ordinanza collegiale, precisando come l'ulteriore inerzia sarà valutata nella prossima camera di consiglio ai sensi dell'art. 64 c.p.a..

Ritenuto altresì necessario disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti che potrà essere effettuata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti all'uopo previsti, mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* dell'Amministrazione resistente, con le modalità e termini prescritti da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) reitera l'incombente istruttorio a carico dell'amministrazione nei sensi di cui in motivazione e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 21 marzo 2023 per il prosieguo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO